Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Edilizia Metropolitana

L.S. ***"G. Galilei"***
Sez. Ass. Dell'I.I.S.
"F. Maurolico"
Comune di Spadafora (ME)

ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 E DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE L. S. "G. GALILEI", SEZ. ASS. DELL'I.I.S. "F. MAUROLICO", NEL COMUNE DI SPADAFORA.

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE	**TAV.** **05**

IL PROGETTISTA: **Geom. Nicolò ANNA**		

Approvazione in linea tecnica:
n. 121/2020 del 26.11.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Antonino MICELI)

DATA 25.11.2020	CODICE **U**NICO **P**ROGETTO ***B44G20000100003***

Oggetto: Esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico sede del L. S. "G. Galilei", sez. ass. dell'I.I.S. "F. Maurolico", nel Comune di Spadafora.

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

L'anno duemilaventi, il giorno _____ (_____) del mese di _____ nella sede della Città Metropolitana di Messina, sita in Corso Cavour n° 87, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,

TRA

_____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ e, quindi in nome e per conto della Città Metropolitana di Messina, Codice Fiscale 80002760835, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "L'Amministrazione";

ED IL PROFESSIONISTA

_____, nato a _____ (_____) il _____, nella qualità di _____ residente in _____ (_____) Via_____ n° _____, C.F. _____ e Partita I.V.A. _____ indirizzo P.E.O. _____ indirizzo P.E.C. _____ iscritto dal _____ all'albo professionale degli _____ della provincia di _____ al n° _____ ed al n° _____ dell'albo unico regionale istituito con la L.R. n° 12/2011 art. 12, che agisce quale libero professionista di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Il Professionista", selezionato per l'aggiudicazione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera _____) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio _____ ai sensi dell'art. 95 commi _____ del D.lgs. 50/2016 e s.m.i,. per l'importo complessivo dell'incarico pari ad € _____ oltre IVA ed oneri previdenziali, i cui fondi necessari sono stati impegnati con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ ;

Che il Professionista ha proceduto alla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Polizza Fideiussoria n. …… del …… emessa dalla ……. nonché della polizza assicurativa n. ……del…….emessa dalla …… contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

l'incarico per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi delle N.T.C. 2018 e s.m.i. e delle vigenti normative statali e regionali, mediante (in sintesi) analisi storica, rilievi, riproduzione grafica, modellazioni matematiche, analisi strutturali, determinazione degli indicatori di rischio e proposta di progetto di fattibilità con stima della spesa per la messa in sicurezza sismica, indicando nel dettaglio anche le campagne di indagini diagnostiche e geognostiche necessarie per eseguire le verifiche sismiche. Tali campagne diagnostiche e geognostiche saranno materialmente eseguite dal Imprese specializzate. Nel corpo del presente disciplinare, il sopra riportato oggetto dell'incarico sarà semplicemente indicato con l'indicazione: "***verifiche tecniche di sicurezza sismica"***.

Art. 2 – NORME DI RIFERIMENTO

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare ed il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Il professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle norme del "Codice" D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del relativo "Regolamento di attuazione" D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Il presente incarico è disciplinato ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia ed in particolare ai sensi delle seguenti leggi e rispettive s.m.i.:

- D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "**Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;**

- Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n.143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;
- Circolare Ass.LL.PP. 22 dicembre 2006;
- Circolare Ass. LL.PP. 30 marzo 2007;
- Determinazione n.4/2007 del 29/03/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Nella redazione ed attuazione delle progettazioni di che trattasi dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste dal:
- D.P.C.M. 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2,3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- DDG 28 dicembre 2005 "Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo";
- D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ed alla legge 27 luglio 2004, n.186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, Circolare esplicativa 02/02/2009 n.617, Circolare 04/11/2010 e s.m.i.;
- D.M. del 17/01/2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e s.m.i. e circolari
- Linee guida relative alla sicurezza sismica di elementi strutturali e non strutturali;
- Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008;
- Leggi Regionali in vigore per i LL.PP.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ TECNICA DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Le ***verifiche tecniche di sicurezza sismica*** richieste, redatte ai sensi della normativa vigente e complete di considerazioni finali del tecnico incaricato, devono consentire all'Amministrazione di conoscere l'indicatore di rischio degli edifici e, quindi, di poter programmare gli eventuali interventi necessari a raggiungere i gradi di sicurezza sismici previsti dalle norme per gli ***edifici Pubblici*** con le indicazioni, le conclusioni e particolari avvertenze redatte dal tecnico incaricato.

Il Professionista eseguirà approfondite valutazioni sull'edificio oggetto dell'incarico e, con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, riconosce che tutte le richieste e le condizioni esistenti sono adeguate per lo svolgimento dell'incarico in oggetto che ha come corrispettivo il prezzo corrispondente all'offerta presentata.

Premesso quanto sopra, l'incarico in argomento prevede, in particolare, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) Esecuzione di tutte le attività preliminari e redazione della Perizia tecnica esecutiva:

Dopo avere effettuato l'analisi ***storico-critica*** dell'edificio (compreso eventuali eventi accaduti allo stesso), ***il rilievo, la rappresentazione geometrico-strutturale, una prima caratterizzazione dei materiali con le prime informazioni reperite, l'individuazione delle azioni agenti sulla struttura, la determinazione del livello di conoscenza raggiunto con le informazioni reperite e del livello di conoscenza e fattore di confidenza che si vuole raggiungere con le successive indagini strutturali (comunque uguale o superiore a LC2) il Professionista elencherà la tipologia ed il numero di indagini diagnostiche strutturali (distruttive e non distruttive) e geognostiche che riterrà necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza scelto. Il rilievo di dettaglio strutturale dovrà consentire la redazione dell'eventuale progetto simulato dell'opera. Il professionista dovrà avvalersi della figura di un*** *geologo* ***per espletare le indagini specifiche e la relativa relazione.***

Il Professionista effettuerà tutte le necessarie ricerche nei vari Enti per l'individuazione di elaborati, documentazione e atti relativi all'edificio oggetto di verifica ed inserirà tutte le informazioni ottenute ed anche le proprie considerazioni nella c.d. "perizia tecnica esecutiva".

Per tale aspetto L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista tutta la documentazione storica e tecnica già acquisita in maniera di implementare una maggiore conoscenza di dati e elementi necessari allo svolgimento dell'attività richiesta. (Elenco allegato alla sottoscrizione del contratto).

Si precisa che tale perizia individuerà compiutamente, ***l'intero organismo edilizio*** quanto richiesto dalle norme vigenti per poter eseguire le verifiche sismiche dell'edificio di che trattasi ed in particolare descriverà quanto evidenziato nel seguente elenco **sintetico e non esaustivo:**

1. la relazione descrittiva dei dati acquisiti (analisi storico-critica, rilievo geometrico-strutturale, eventi sugli edifici e relative criticità, ricognizione visiva sullo stato della struttura, esistenza eventuali vincoli, eventuali eventi subiti dalla struttura, ecc.);
2. relazione geologica aggiornata alla nuova normativa;
3. la rappresentazione e la caratterizzazione dei vari corpi strutturali in esame che costituiscono ***l'intero edificio,*** con dettagli strutturali esecutivi esistenti;
4. l'elenco, con indicata quantità, tipologia, e localizzazione, delle indagini diagnostiche (strutturali e geologiche), eventuali prove di carico, necessarie ai sensi della normativa vigente per raggiungere il livello di conoscenza che il Professionista indicherà di voler raggiungere (LC2, LC3) tenendo anche conto dei documenti disponibili, della struttura e dell'eventuale progetto simulato;
5. tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che il tecnico adotterà per la valutazione della sicurezza sismica e per la valutazione della capacità di resistenza della struttura esistente e della capacità del terreno alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa vigente;
6. il tipo di analisi strutturale e le procedure che il tecnico adotterà per la definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme Tecniche vigenti.
7. indicazione e rappresentazione di tutti gli impianti (quali ad esempio: ***idraulici,*** **ecc.)** presenti nell'edificio oggetto del presente studio e delle loro eventuali certificazioni esistenti;

La Perizia tecnica esecutiva sarà consegnata, entro i termini indicati all'art.6, pe essere inoltrata alle Ditte specializzate per la loro esecuzione.

A tal proposito si precisa che soltanto la tempistica relativa alla esecuzione delle indagini diagnostiche strutturali e geognostiche, nonché delle relative prove di laboratorio, non dipende dal Professionista, fatto salvo il caso in cui i ritardi sulla esecuzione di tali indagini sia imputabile al Professionista stesso.

La perizia tecnica esecutiva dovrà essere esaustiva e dovrà consentire la puntuale esecuzione delle indagini diagnostiche strutturale e geognostiche e la successiva esecuzione da parte del Professionista delle vere e proprie "verifiche sismiche" di cui al punto b) una volta ottenuti i risultati delle indagini.

b) Esecuzione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica e redazione della "Perizia consuntiva della Verifica sismica - determinazione degli indicatori di rischio":

Il Professionista, sulla scorta dei risultati ottenuti ed in conformità alle previsioni procedurali individuate nella perizia tecnica esecutiva ed alla tempistica di cui all'art.5, eseguirà un ulteriore fase di rilievo di dettaglio completo, eseguito anche sulla scorta delle risultanze di tutte le indagini, ed eseguirà la definitiva **ricostruzione grafica con planimetrie, sezioni, prospetti, particolari dettagliati degli elementi costruttivi** di ogni piano e fondazioni, nonché l'apposito c**alcolo delle strutture dei singoli corpi** degli edifici scolastici indicati all'art.1 (ed ogni eventuale scala di emergenza presente) con l'**individuazione degli indicatori di rischio** previsti dalla normativa per l'edificio oggetto di studio e la compilazione delle **schede di livello 1-2**.

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, compreso i risultati delle attività di cui al punto a), dovranno essere compendiate in una apposita Relazione c.d. **"Perizia consuntiva della Verifica sismica - determinazione degli indicatori di rischio"** per l'edificio scolastico indicato all'art.1 e per ogni corpo di fabbrica di cui l'edificio è costituito (ed ogni eventuale scala di emergenza presente).

Inoltre, la valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

-l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;

-l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);

-sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante;

-siano necessari interventi di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione;

e dare indicazioni per la riduzione della vulnerabilità di elementi "non strutturali" quali arredi e impianti vari; *Il Professionista incaricato, inoltre, individuerà in un progetto di fattibilità varie soluzioni alternative per la messa in*

sicurezza sismica dell'opera con stima economica dei lavori, tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari, specificando quelli improcrastinabili, ed evidenziando i casi in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni "controllate dall'uomo" (ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio) e i casi di inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo (ad.es. il sisma); il progettista evidenzierà i possibili interventi, calibrati sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze, ai costi), ed i necessari tempi di intervento commisurati alla vita nominale restante ed alla classe d'uso rispetto ai quali si rende necessario effettuare l'intervento di incremento della sicurezza (miglioramento) o di adeguamento, mettendo in condizioni l'Ente proprietario di poter definire il provvedimento più idoneo, eventualmente

Individuando uno o più livelli delle azioni proposte dal tecnico incaricato.

Il tecnico incaricato dovrà, tra l'altro, predisporre ogni documento necessario per la completa presentazione delle istanze di finanziamento emanate con apposite atti (ordinanze, decreti, leggi, ecc.) dallo Stato o dalla Regione.

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica e il progetto di fattibilità degli interventi proposti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzare tali elaborati per le procedere di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento o adeguamento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica.

Art. 4 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

Il Professionista incaricato, durante tutte le fasi attuative dell'incarico affidato, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile unico del procedimento.

Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie alla Amministrazione (anche per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva) senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Si intendono incluse nell'incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche:

a. I prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001;

b. La produzione di almeno n.2 (due) copie cartacee e una copia su supporto informatico in formato dwg di ciascun elaborato grafico/documentale dello studio di vulnerabilità sismica;

c. La scheda di rilevamento della verifica sismica di Livelli 2 predisposta ai sensi dell'O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 e ss.mm.ii., come recepita con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.1372 del 28/12/2005, con le modificazioni di cui al decreto dello stesso Dipartimento n.455 del 03/06/2009;

d. La dichiarazione del Professionista incaricato, ai sensi dell'allegato B del D.M. n.65 del 07.03.2017, con la quale sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate venga asseverata la Classe di Rischio Sismico dell'edificio scolastico, secondo il c.d. Metodo Convenzionale dettagliato al paragrafo 2.1 delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni approvate con D.M. n.58 del 28/02/2017 e ss.mm.i.;

e. Tutta la documentazione inerente le indagini e le prove di laboratorio e in situ, le certificazioni sui materiali, e ogni altra documentazione utile a definire i modelli e la metodologia di valutazione del rischio sismico in ottemperanza all'O.P.C.M. n.3274/2003;

f. *(se ricorre: indice di vulnerabilità <0,8*) Elaborati tecnici e contabili secondo l'art.23, commi 5 e 6 del Codice dei contratti, in combinato disposto con gli articoli da 14 a 21 del D.P.R. 207/2010, che definiscano, oltre che gli interventi eventualmente necessari ai fini del raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica pari ad almeno 0,8, anche la stima dei relativi costi.

L'Amministrazione si impegna a fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla struttura, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.
In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, il professionista dovrà trasmettere oltre in forma cartacea, i files in formato "dwg" degli elaborati grafici della struttura oggetto delle verifiche
Il professionista si impegna inoltre a:

I. Relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
II. Far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
III. A partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione, per l'illustrazione del lavoro svolto, per un numero di riunioni non superiore a dieci.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 5 - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CAPITOLO 8 DEL D.M. 14.01.2008

Con riferimento ai diversi Livelli di Conoscenza (LC) che è possibile raggiungere in tema di valutazione delle costruzioni esistenti, si sottolinea come a ciascuno di essi corrisponda l'adozione di un determinato Fattore di Confidenza (FC), ossia l'adozione di un coefficiente di penalizzazione delle resistenze dei materiali la cui entità è inversamente proporzionale al livello di conoscenza stesso (punto C8.A.1.B.3 - Circolare LL.PP. n° 617/2009).
Si rammenta che in caso di LC1 (Conoscenza Limitata) risulta FC = 1.35, ossia si è costretti in fase di verifica a considerare una penalizzazione del 35% delle resistenze dei materiali. In caso di LC2 (conoscenza Adeguata) risulta, invece, FC = 1.20. In caso di LC3 (Conoscenza Accurata), infine, risulta FC = 1.00, ossia non si ha alcuna penalizzazione sulle resistenze dei materiali.
Per quanto sopra si ritiene opportuno di limitare l'impatto delle indagini sulla attività istituzionale in corso raggiungere quantomeno il livello minimo LC2 richiesto per la verifica in oggetto, in quanto in tal caso gli esiti delle verifiche rispecchiano comunque in maniera aderente la reale prestazione della struttura, senza essere affetti da costi e disagi eccessivi per le finalità e le disponibilità di finanziamento dell'appalto.
Si sottolinea che è possibile sostituire sino al 50% delle prove distruttive con un numero almeno triplo di *prove non distruttive* (punto C8.A.1.B.3 - Circolare n° 617/2009). Data la particolarità della struttura, si ritiene necessario sfruttare al massimo, ove possibile e fatte salve motivate eccezioni, la modalità di esecuzione di prove non distruttive.

Art. 6 – TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO – RITARDI E PENALI

a. Il Professionista è tenuto ad eseguire tutte le attività di cui al **punto a)** dell'Art. 3, compreso la presentazione all'Amministrazione della **perizia tecnica esecutiva** in pdf firmato anche digitalmente ed in numero 5 esemplari firmati in originale, **entro giorni 60** dalla data in cui viene dato l'ordine di inizio del presente servizio.

b. Il professionista e tenuto altresì ad eseguire tutte le attività di cui al **punto b)** dell'Art. 3, compreso la presentazione all'Amministrazione della **perizia consuntiva** di valutazione dei livelli di rischio sismico in pdf firmato anche digitalmente ed in numero 5 esemplari firmati in originale, **entro giorni 30** dalla data di trasmissione dei risultati della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche al Professionista.

c. Qualora la presentazione degli elaborati della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale del 0,2% per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, fatta salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati dal professionista.

d. Nel caso che il tecnico incaricato dovesse essere oggettivamente impossibilitato, per motivi personali, a svolgere la progettazione definitiva, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese

relativi all'opera eventualmente svolta, fatta salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati dal professionista.

e. **Polizza di garanzia**:

Il Professionista dovrà stipulare polizza assicurativa per la copertura di errori e/o carenze, ai sensi dell'art.269 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività correlate al presente incarico affidato, per tutta la durata dell'incarico. La garanzia dovrà essere prestata per un massimale non inferiore all'incarico ricevuto e comunque non inferiore a 100.000 €.

La mancata presentazione da parte del professionista della predetta polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento di quanto dovuto, fino alla sua produzione.

f. L'incarico comprende l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie ad individuare compiutamente ed in maniera chiara la prestazione professionale richiesta, in particolare include anche le seguenti attività:

tutti gli elaborati ed i disegni grafici finali dovranno essere presentati in n.5 copie originali firmati ed in formato digitale su CD nei seguenti formati : i disegni dovranno essere riprodotti in file ".dwg" ovvero "dxf" compatibili comunque con l'Autocad /2007 ed in file pdf; le relazioni e i documenti dovranno essere riprodotti in formato "pdf"; il calcolo dovrà essere consegnato anche nel formato previsto dal "Programma di calcolo" utilizzato dal Professionista; i rimanenti elaborati dovranno essere riprodotti in file compatibili con i programmi Primus, Microsoft 2000 o similari secondo i casi.

Art. 7 – COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso per l'espletamento dell'incarico affidato è a corpo, pari a **€…… più cassa previdenziale e IVA**. **Tale compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica.** Inoltre, tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo di oneri tecnici e progettuali per la esecuzione della prestazione richiesta nel presente disciplinare, nonché per la redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari ulteriori rilievi, per i calcoli, per le integrazioni di indagini, per le modellazioni simulate, per l'assistenza alle campagne diagnostiche strutturali-geognostiche, per ogni altra tipologia di indagine ed analisi e calcolo strutturale necessario all'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, per il progetto di fattibilità contenente la stima economica dei lavori suggeriti per la messa in sicurezza sismica dell'edificio oggetto di studio e per ogni altra tipologia di indagine, autorizzazione, permesso, accertamento, competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, spese sostenute per l'ottenimento di atti amministrativi e tecnici, ed elaborati indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente atto.

Tutte le prestazioni connesse all'incarico, su proposta del Professionista, le quali comportino l'utilizzo di somme ulteriori, per approfondimenti strutturali o altro, non comportano alcun incremento di compenso.

Eventuali varianti in corso d'opera, discendenti da imprevisti, non comportano alcun incremento di compenso, ricorrendo le condizioni per la forfettizzazione della prestazione, essendo la somma totale del finanziamento, rigidamente individuata.

L'Amministrazione pagherà unitamente al compenso, la quota per IVA e per CNPAIA, ma non rimborserà il visto del competente ordine professionale, in quanto non richiesto.

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il predetto compenso, determinato a corpo, omnicomprensivo (prestazioni professionali, spese varie e per indagini), verrà corrisposto al Professionista nel modo seguente:

1) Acconto del 20% alla presentazione della "Relazione metodologica" di cui al punto 3a.1 del presente disciplinare e previo parere positivo del Responsabile del Procedimento;
2) Saldo a seguito del verbale di ultimazione totale del servizio e previa verifica da parte del Committente dell'avvenuto svolgimento dell'incarico in modo soddisfacente e corretto.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica con indicazione del CIG e del CUP, nelle modalità di legge, previo riscontro della polizza di garanzia di cui all'art.6.e) e del precedente art.7, solo a completamento e consegna nei termini su indicati delle verifiche tecniche di sicurezza sismica complete delle proposte progettuali di fattibilità per ogni edificio scolastico indicato all'art.1 (e per ogni corpo di fabbrica di cui è costituito ed ogni eventuale scala di emergenza presente).

La fattura dovrà essere intestata alla **Città Metropolitana di Messina – IV Direzione Servizi Tecnici Generali – Codice I.P.A. XKFTMM.**

La liquidazione è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del Professionista.

In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione si riserva di non procedere al pagamento della fattura sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Il Professionista si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 - art. 6 L. 217/2010 (disposizioni interpretative ed attuative per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali), pena la nullità assoluta del contratto.

Entro giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione del presente disciplinare, pertanto, il Professionista comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ossequio a quanto previsto dal sopra citato art. 3 della Legge n° 136/2010, l'appaltatore, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.

Ove il soggetto aggiudicatario non abbia completamente ottemperato senza giustificato motivo a tutto quanto sopra richiesto, l'Amministrazione disporrà il soggetto stesso decaduto dall'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Art. 9 - SUBAPPALTO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI

È data facoltà al Professionista incaricato di avvalersi di quanto previsto ai sensi dell'art.31, comma 8 del D.lgs. n.50/2016, relativamente alla possibilità di avvalersi del subappalto per le sole prestazioni afferenti il servizio di esecuzione delle indagini campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazione simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi.

Per le prestazioni relative al servizio di verifica e servizi connessi (punto A del precedente Art. 6) è vietato il subappalto. All'affidatario dell'incarico di cui al presente disciplinare è fatto espresso divieto del subincarico e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C.

Nell'espletamento dell'incarico il professionista potrà avvalersi di consulenti, collaboratori e coadiutori, ma ciò non gli consentirà la richiesta di compensi aggiuntivi rispetto a quello previsto nel precedente art. 7. Resta inoltre ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Amministrazione per tutte le prestazioni fornite.

Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'Affidatario dell'incarico, responsabile nei confronti del Committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Committenza.

L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, sempre che il ricorso ad essi non sia vietato da norme di legge.

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Art. 10 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, tutti gli elaborati prodotti, le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà dare o meno esecuzione alle fasi successive di adeguamento o miglioramento della struttura oggetto di indagine.

Art. 11 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dell'attività:

- La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che il professionista ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.

- Le eventuali controversie tra il professionista e i soggetti da lui eventualmente incaricati delle esecuzione delle indagini saggi prelievi e ripristini.

Art. 12 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.

il Professionista dovrà altresì produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all'incarico da espletare.

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dell'incarico che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese e/o maggiori costi, avrà efficacia dalla data della firma del presente disciplinare sino alla liquidazione del compenso pattuito.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del professionista.

In caso di errori od omissioni nella redazione dell'incarico in oggetto, l'Amministrazione può richiedere al Professionista di rifare nuovamente le verifiche, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 13 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale contestazione scritta con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, qualora il professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile unico del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Il professionista può recedere dal contratto solamente per giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne immediata comunicazione per lettera raccomandata all'amministrazione e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nella comunicazione dovranno essere riportati i gravi ed imprevedibili motivi che hanno originato la decisione. In tal caso il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività regolarmente svolta (approvata od accettata dall'amministrazione) fino alla data di recesso.

Per quanto non espressamente disciplinato, si richiama l'applicazione dell'art. 2237 e collegati del c.c.

Art. 14 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del presente disciplinare di incarico.

Il disciplinare, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, ed essendo soggetto ad I.V.A., verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonché l'imposta sul valore aggiunto, sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge n° 196/2003 e succ. mod. e integrazione D.lgs 10/08/2018 n. 101 il trattamento dei dati personali raccolti, è finalizzato all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla stessa Legge n° 196/2003 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati a statistici avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi della Legge n° 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative. La diffusione dei dati effettuata in forma anonima ai sensi dell'art. 23 della Legge n° 196/2003 e nei limiti dell'autorizzazione n° 2/98 del Garante. Il responsabile del trattamento è _____.

Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E VARIE

Per qualsiasi controversia, le parti convengono fin d'ora di adire all'autorità giudiziaria ordinaria; foro competente è il tribunale di Messina. Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 17 – DOMICILIO

Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio:

l'AMMINISTRAZIONE nella persona del _____ nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso la Città Metropolitana di Messina sita in Messina, Corso Cavour n° 87;

IL PROFESSIONISTA _____ in _____ (___) Via _____ n° _____;

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Messina, lì _____

IL PROFESSIONISTA	**L'AMMINISTRAZIONE**
_____	_____